

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CESENA E L'ASSOCIAZIONE _____
PER PROPOSTE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA'
RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE GIOVANILE STUDENTESCA, PRESSO GLI SPAZI
DENOMINATI "EX MACELLO" IN VIA CIRCONVALLAZIONE DEI MULINI**

L'anno 2017 (duemiladiciassette), addì ____ del mese di _____, in Cesena, presso la sede comunale, con la presente scrittura privata da valersi ad ogni effetto di legge

TRA

Il Comune di Cesena, Partita Iva 00143280402, rappresentato dal Dirigente del Settore Scuola, Lavoro, Sport e Partecipazione _____, che agisce e si vincola in nome, per conto e nell'interesse del Comune;

E

_____, legale rappresentante dell'Associazione _____,
Partita IVA _____, con sede a _____, via
_____ n.° _____, nel contesto del presente atto denominato più
semplicemente "Soggetto Attuatore";

PREMESSO CHE

L'Amministrazione Comunale di Cesena ha confermato la destinazione della palazzina di destra del complesso ex Macello, per chi guarda da Via Circonvallazione dei Mulini, identificata in Cat. Fabbr. di Cesena al fg. 109 , map. 160 sub. 5, a funzioni di natura pubblica rivolte alla popolazione giovanile studentesca, al fine di realizzare iniziative volte a favorire protagonismo, creatività e socializzazione giovanile attraverso:

- l'aggregazione e la partecipazione dei studenti universitari;
- l'attività dell'associazionismo di promozione sociale;
- l'implementazione di attività culturali espressione dell'associazionismo studentesco universitario;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 249 del 03/10/2017 con la quale l'Amministrazione ha approvato la concessione gratuita per un periodo quinquennale degli spazi dei locali della palazzina posta a destra del complesso Ex Macello, per chi guarda da Via Circonvallazione dei Mulini, ai sensi degli artt. 26 e seguenti del Regolamento del Patrimonio immobiliare approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 90/2011 e s.m.i., a favore di un'associazione del territorio da individuare mediante procedura pubblica ai sensi degli artt. 8, 12 e 13 della L.R. 34/2002;

RICHIAMATO l'Avviso Pubblico PGN 0106423/304 del 05/10/2017 rivolto alle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel Registro regionale delle APS ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 34 del 9-12-2002 e successive modifiche e integrazioni da almeno sei mesi oppure iscritte nel Registro Comunale delle Associazioni di Promozione Sociale Operanti esclusivamente in ambito comunale, ai sensi della Legge Regionale n. 34 del 9-12-2002 e successive modifiche e integrazioni, da almeno sei mesi;

RICHIAMATO l'esito della procedura selettiva, approvato con Determinazione N. ____ del ____/____/2017, che ha individuato nell'Associazione _____, come sopra identificata, il Soggetto Attuatore cui affidare in concessione la gestione e l'utilizzo dei locali della palazzina posta a destra del complesso Ex Macello;

Tanto premesso

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità e oggetto della convenzione

Il Soggetto Attuatore dovrà garantire l'utilizzo dei locali della palazzina posta a destra del complesso Ex Macello, sito in Via Circonvallazione dei Mulini, per realizzare iniziative volte a favorire protagonismo, creatività e socializzazione giovanile attraverso:

- l'aggregazione e la partecipazione dei studenti universitari;
- l'attività dell'associazionismo di promozione sociale;
- l'implementazione di attività culturali espressione dell'associazionismo studentesco universitario.

A tale scopo, quale beneficio economico, il Comune di Cesena concede in uso gratuito al Soggetto Attuatore della palazzina posta a destra del complesso Ex Macello; la concessione anzidetta è regolata da separato atto pubblico.

Art. 2

Impegni del Comune di Cesena

Sono a carico del Comune di Cesena:

1. la manutenzione straordinaria dei locali;
2. le spese per la manutenzione ordinaria e le utenze relative ai consumi di acqua, gas, riscaldamento, energia elettrica, manutenzione caldaia, anche relative alle parti comuni dell'edificio in cui e' situata la parte concessa, fino a un massimo annuale complessivo di 5.000,00 euro.

Art. 3

Impegni del Soggetto Attuatore

Il Soggetto Attuatore è tenuto ad attuare, presso gli spazi oggetto della presente convenzione, il programma di attività dallo stesso descritto all'interno della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, che costituisce allegato integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A), cui si rimanda per le verifiche di regolare svolgimento dell'attività per tutta la durata della presente convenzione.

Il Soggetto Attuatore è tenuto altresì a gestire gli spazi oggetto della presente in continuità e collaborazione con le attività dell'unità di coordinamento delle Politiche Giovanili del Comune di Cesena.

Sono a carico del Soggetto Attuatore le spese per la manutenzione ordinaria e le utenze (acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, anche relative alle parti comuni dell'edificio in cui e' situata la parte concessa, che eccederanno l'importo massimo annuale complessivo di 5.000,00 euro saranno imputate sui rispettivi capitoli di bilancio (27050/3, 27050/1, 27050/4) e che il concessionario sarà tenuto a rimborsarne l'importo al Comune.

Sono a carico del Soggetto Attuatore la pulizia dei locali, condominiali di pertinenza ed ogni altra spesa sostenuta per servirsi dell'immobile, la vigilanza di tutti i locali e delle attrezzature ivi contenute, la gestione della sicurezza ai sensi del DPR 12 gennaio 1998, n.37 e di datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94.

Il Soggetto Attuatore deve avere al suo interno un numero adeguato di addetti all'emergenza formati e in possesso di attestato di frequenza al corso antincendio a Medio Rischio secondo il DM 10/03/98.

Art. 4

Assicurazioni e obblighi normativi a carico del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore garantisce che gli operatori/collaboratori impiegati nelle azioni progettuali siano in possesso delle eventuali certificazioni necessarie per la realizzazione delle stesse.

Il soggetto attuatore garantisce che gli operatori/collaboratori inseriti nelle azioni progettuali siano coperti da Assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la Responsabilità Civile verso Terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266, qualora le stesse si rendano necessarie.

La mancata operatività e/o validità, per qualsiasi causa, delle garanzie contenute nelle polizze assicurative comporta la diretta presa in carico da parte del soggetto attuatore degli eventuali danni derivanti da responsabilità riconducibili allo stesso.

Il Comune di Cesena resterà sollevato da ogni responsabilità per danni o pregiudizi di qualsiasi natura eventualmente subiti dagli operatori/collaboratori del Soggetto Attuatore.

Il soggetto attuatore si obbliga a mantenere indenne il Comune da ogni responsabilità civile e penale e si assume la responsabilità di tutti i danni causati alle persone e/o alle cose da suoi dipendenti, operatori e collaboratori o da altre persone ad esse attinenti per le attività di cui alla presente convenzione, con il conseguente obbligo di risarcire eventuali danni causati.

Il Soggetto Attuatore provvederà direttamente a dotarsi di tutte le eventuali autorizzazioni di legge necessarie per gli eventi e le attività proposte di cui al programma allegato A.

Il soggetto attuatore dovrà inoltre produrre all'Amministrazione comunale la dichiarazione attestante:

- il nominativo del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, primo soccorso e gestione dell'emergenza e del medico competente quando necessario;
- i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, individuati con le modalità previste in ragione della dimensione aziendale (con meno di 15 dipendenti è richiesto un solo R.L.S.);
- gli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008;

per le azioni progettuali previste e a dotarsi delle eventuali autorizzazioni di legge richieste a carico dell'associazione nel caso di eventi e manifestazioni esterne.

Il soggetto attuatore si assume altresì le responsabilità derivanti in caso di iniziative organizzate autonomamente senza i preventivi permessi e autorizzazioni necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o che comportino la presenza di un numero di persone superiore a quello autorizzato per la struttura.

Art. 5

Gruppo tecnico di coordinamento

A garanzia di quanto previsto dal presente atto, è istituito il Gruppo Tecnico di Coordinamento, con particolare riferimento al rapporto di reciproca collaborazione tra le parti per:

- favorire il buon andamento della gestione concordando la risoluzione di eventuali problemi;
- definire annualmente le eventuali tariffe di accesso ai servizi offerti;
- progettare eventuali iniziative straordinarie di portata cittadina;
- valutare l'andamento della gestione.

Il Gruppo Tecnico di Coordinamento è composto:

- per il Comune di Cesena dal referente dell'unità di coordinamento delle Politiche Giovanili del Comune di Cesena o suo delegato e dagli operatori direttamente coinvolti nelle attività previste;
- per il Soggetto Attuatore dal Legale Rappresentante dell'Associazione o suo delegato e dai referenti operativi delle varie attività previste.

Il Gruppo Tecnico di Coordinamento è convocato dal referente dell'unità di coordinamento delle Politiche Giovanili del Comune di Cesena e si incontra ogni qualvolta almeno una delle parti lo richiama.

Art. 6 **Controlli e revoca dei benefici**

Il Comune di Cesena potrà effettuare, anche per il tramite dell'unità di coordinamento delle Politiche Giovanili, in ogni momento, anche su segnalazione di cittadini e utenti, verifiche per controllare:

- a) l'effettiva rispondenza delle attività svolte rispetto al programma di attività di cui all'art. 3 del presente atto;
- b) l'adeguatezza delle sedi ed attrezzature impiegate per lo svolgimento delle anzidette attività.

Qualora il Comune ravvisi l'inadeguatezza del Soggetto Attuatore in relazione alle modalità di cui sopra potrà richiedere allo stesso di apportare interventi correttivi.

Nel caso il Soggetto Attuatore non si adegui nei tempi e modi richiesti oppure qualora il Comune ravvisi il mancato rispetto di quanto sopra alle lettere a) e b), la convenzione s'intenderà annullata e il Comune di Cesena potrà revocare con effetto immediato il beneficio economico di cui all'art. 1.

Art. 7 **Rendicontazione delle attività progettuali**

Il Soggetto Attuatore si impegna a fornire al Comune di Cesena entro il 31/12 di ogni anno, una relazione dettagliata riassuntiva delle attività ed azioni effettuate riferita all'annualità, comprensiva della rilevazione della consistenza e della tipologia dell'utenza, degli interventi/azioni/eventi posti in essere, che includa anche valutazioni e approfondimenti nonché eventuali suggerimenti e proposte operative e i risultati del gradimento della qualità delle prestazioni offerte.

Art. 8 **Durata della convenzione**

La durata della presente convenzione viene stabilita in anni 5 (cinque) a partire dalla stipula del presente atto.

Le parti, anche unilateralmente, possono formalizzare il proprio recesso dalla convenzione tramite comunicazione con raccomandata scritta, con almeno due mesi di anticipo.

Si intende comunque che, in caso di recesso unilaterale, le parti assicurano la reciproca collaborazione fino alla validità della presente convenzione.

Il recesso dalla convenzione comporta la revoca con effetto immediato del beneficio di cui all'art. 1.

Art. 9 **Oneri fiscali**

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131/86, a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo, se dovuta, è a carico del Soggetto Attuatore.

Art. 10 **Risoluzione delle controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione o applicazione del presente convenzione.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Forlì.

Art. 11 **Trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 il legale rappresentante dell'associazione è nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui alla presente convenzione, e avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

L'associazione dovrà assicurare lo scrupoloso rispetto da parte dei propri operatori/collaboratori delle disposizioni di legge e dei regolamenti inerenti la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Legge 30/06/2003 n. 196: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive integrazioni e modificazioni). Nello specifico si impegnano a dare ogni necessaria istruzione ai propri operatori/collaboratori, affinché i dati personali e qualunque altro dato sensibile relativi alle attività svolte e di cui possano venire a conoscenza, siano considerati strettamente riservati e come tali trattati ai sensi della normativa sopra richiamata.

L'associazione si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività dei progetti oggetto del presente accordo, affinché non siano in alcun modo e in qualsiasi forma comunicate e divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli contemplati nella presente convenzione.

Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento delle finalità di cui alla presente convenzione, anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciutigli dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003. Titolare del trattamento è il Comune di Cesena – tel. 0547 356111.

Art. 12 **Allegati integranti e Sostanziali**

1. Sono allegati integranti e sostanziali del presente documento:

- A) La Planimetria dei Locali
- B) Il Documento Unico Di Valutazione Dei Rischi Da Interferenza.

Cesena _____

Per il Comune di Cesena
Il Dirigente del Settore Scuola, Sport e Partecipazione

Dott. _____

Per il Soggetto Attuatore
L'Associazione _____


Il Legale rappresentante _____

PLANIMETRIA


Agenzia del Territorio
CATASTO FABBRICATI
 Ufficio Provinciale di
 Forlì

Catastrale protocollo n. ... Filiazione di n. ... in Comune di ... Via ...	
Identificativa Naturale: Sezione: Foglio: ... Particella: ... Subalterno: ...	Comune di ... Circond. ... Territorio ... Prov. ...

Scheda n. 1
 Foglio n. 306




PIANO 1 SOTTOSTRADA
 H=2.25



PIANO TERRA
 H=3.30



PIANO PRIMO



NOV80

ALLEGATO B alla Convenzione

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Art. 1. Generalità

1. Il presente documento è redatto ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008. Il documento è parte integrante del "convenzione tra il Comune di Cesena e _____ per proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di attività rivolte alla popolazione giovanile studentesca, presso gli spazi denominati "Ex Macello" in via Circonvallazione dei Mulini".

Art. 2 - Disposizione in materia di sicurezza

1. Il Soggetto Attuatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (ex D.Lgs. n. 626/1994) e nel presente documento.

Art. 3 - Valutazione del rischio da interferenza

1. Con la concessione il Comune di Cesena affida al Soggetto Attuatore lo svolgimento delle attività previste nella convenzione.

2. Il committente ha effettuato una valutazione del rischio da interferenze e ha individuato le misure da adottare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo le interferenze: compresenza con ditte inviate dal Comune che operano all'interno dello spazio e nella stessa area di intervento che comporta sovrapposizione temporale e spaziale: RISCHIO MEDIO.

4. Nei casi fosse necessaria l'effettuazione di manutenzione straordinaria, il Comune informa il Soggetto Attuatore in merito ai lavori che verranno svolti e pertanto dispone che la struttura venga inibita al medesimo, con chiusura della stessa. In questo modo le ditte potranno svolgere il proprio lavoro senza interferenze.

5. Nei casi di manutenzione ordinaria spettante al Soggetto Attuatore, questo assume l'incarico di committente nei confronti di eventuali imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, applicando l'art. n. 26 del D.Lgs 81/2008.

Art. 4 - Misure generali di tutela.

1. Qualsiasi condizione che si dovesse verificare, non contemplata dal presente documento e comportante rischi da interferenza, dovrà essere tempestivamente segnalata al Settore Scuola, Lavoro, Sport e Partecipazione del Comune che, valutato il caso, adotterà le specifiche misure per eliminare o ridurre l'interferenza.

2. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 29, comma 4 del D.Lgs n. 81/2008 il presente documento deve essere custodito presso il Settore Scuola, Lavoro, Sport e Partecipazione, così come definita all'art. 2 co. 1 lett. T) del citato decreto.

3. In caso di eventi che possono modificare le condizioni riguardanti la sicurezza il presente documento dovrà essere modificato.

Art. 5 - Costi della sicurezza

1. Le misure preventive e protettive individuate comportano pertanto costo zero

Letto, approvato e sottoscritto

Lì

Per il Comune di Cesena
Il Dirigente del Settore Scuola, Sport e Partecipazione

Dott. _____

Per il Soggetto Attuatore
L'Associazione _____

Il Legale rappresentante _____

.....